

**Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso.**

**Art. 52**

*(Rateazione)*

1. Qualora l'importo dovuto sia inferiore a 30.000 euro e, per l'acclarata situazione patrimoniale del debitore, sussista un'oggettiva situazione di inesigibilità, ovvero di difficile esigibilità del credito in un'unica soluzione, il medesimo soggetto che ha emanato il decreto di revoca dell'incentivo, su richiesta documentata del soggetto debitore e previo parere dell'Avvocatura della Regione, è autorizzato a disporre che le somme dovute siano restituite in un massimo di sessanta rate mensili.
2. Per importi pari o superiori a 30.000 euro la rateazione viene disposta, su richiesta del soggetto debitore, per un periodo non superiore a cinque anni, con decreto dell'Ufficio che ha emanato il decreto di revoca del contributo o della sovvenzione, previo parere dell'Avvocatura della Regione.
3. In caso di comprovato peggioramento da parte del soggetto debitore della situazione di cui ai commi 1 e 2, gli uffici competenti all'emanazione dei decreti di cui al comma 2 possono concedere una proroga, su richiesta del soggetto debitore, per un ulteriore periodo massimo di sessanta mesi, a condizione che non sia intervenuta decadenza.
4. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, nel corso del periodo di rateazione, di tre rate, anche non consecutive, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e il debito non può più essere rateizzato.
5. Le previsioni di cui ai commi precedenti non si applicano nei confronti di soggetti che alla data di presentazione della domanda ovvero nel corso del periodo di rateizzazione risultino decaduti dal beneficio della rateizzazione di cui al presente articolo per crediti diversi nei confronti dell'Amministrazione regionale.
6. Le somme restituite ratealmente sono maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale.
7. L'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre la rateazione delle somme comunque dovute secondo le modalità di cui ai commi da 1 a 6.
8. Non è ammessa la rateazione in caso di contestazione del credito in qualsiasi forma.
9. Sono fatte salve le diverse disposizioni previste dalle specifiche leggi di settore, nonché dalle leggi regionali di intervento nelle zone terremotate e in materia di edilizia residenziale pubblica.

Note:

1 Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 3, L. R. 13/2002

2 Parole sostituite al comma 2 da art. 6, comma 3, L. R. 13/2002

3 Parole sostituite al comma 1 da art. 21, comma 1, L. R. 14/2004

**4** Parole sostituite al comma 2 da art. 21, comma 1, L. R. 14/2004

**5** Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 6, L. R. 14/2010

**6** Integrata la disciplina del comma 2 da art. 36, comma 4, L. R. 13/2014

**7** Articolo sostituito da art. 40, comma 1, L. R. 3/2015